

Regolamento Generale del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche

Indice

- Art. 1 - Attribuzioni del Dipartimento
- Art. 2 - Attività didattica e di ricerca
- Art. 3 - Afferenza al Dipartimento
- Art. 4 - Organi del Dipartimento
- Art. 5 - Il Consiglio di Dipartimento
- Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio
- Art. 7 - Rappresentanza degli studenti
- Art. 8 - Rappresentanza del personale tecnico amministrativo
- Art. 9 - Rappresentanza degli assegnisti di ricerca
- Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento
- Art. 11 - Il Direttore di Dipartimento
- Art. 12 - Elezione del Direttore di Dipartimento
- Art. 13 - La Giunta di Dipartimento
- Art. 14 - Commissione Dipartimentale per l'internazionalizzazione
- Art. 15 - Articolazione interna del Dipartimento
- Art. 16 - Accesso ai locali e alle apparecchiature del Dipartimento
- Art. 17 - Attività contrattuale
- Art. 18 - Norme finali e transitorie

Art. 1 - Attribuzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, istituito con decreto rettorale n. 861-2011 del 03.06.2011, d'ora innanzi Dipartimento, dotato di autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al regolamento per l'amministrazione di Ateneo, la finanza e la contabilità, promuove e coordina l'attività didattica e l'attività di ricerca dei propri afferenti nelle aree scientifiche 02 - Scienze fisiche, 03 - Scienze chimiche, 04 - Scienze della Terra, Area 05 - Scienze biologiche.
2. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo dei settori della ricerca di base e applicativi delle discipline afferenti alle Aree predette e a quelle contigue rispetto al progetto scientifico istitutivo del Dipartimento. Il Dipartimento promuove l'aggregazione dei Docenti e Ricercatori delle aree di competenza stimolando un approccio scientifico multidisciplinare per lo studio dei sistemi caratterizzati da alta complessità. Nello specifico, il Dipartimento vuole rappresentare un polo scientifico di attrazione con coinvolgimento nelle proprie attività di ricerca, mediante partnership con i principali enti di ricerca e con le più importanti aziende operanti sul territorio regionale e nazionale nel settore produttivo, in quello della progettazione industriale e delle attività di ricerca e sviluppo, al fine di favorire il trasferimento tecnologico delle conoscenze scientifiche acquisite.
3. Il Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti alla struttura ed è dotato di personale tecnico amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività. Partecipa alle attività del Dipartimento il personale addetto alla ricerca, titolare di contratti o assegni, il personale titolare di borse post dottorali, il personale assunto all'interno di programmi di ricerca o didattica dell'Unione Europea, gli studenti dei dottorati amministrati o partecipati dal Dipartimento.
4. Il Dipartimento definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, gli obiettivi da conseguire nel triennio e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dal Nucleo di Valutazione.

Art. 2 - Attività didattica e di ricerca

Il Dipartimento:

1. svolge attività didattica secondo le norme del proprio Regolamento Didattico e nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo;
2. propone l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio anche proponendo ad altro/i Dipartimento/i l'istituzione di una struttura di raccordo;

3. nel caso di partecipazione ad una struttura di raccordo, nella relativa delibera, definisce la misura del proprio impegno che deve essere proporzionalmente rappresentata in termini percentuali nella composizione della Giunta della struttura di raccordo, coerentemente con il contributo offerto ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;
4. delibera, su proposta dei Consigli di Area Didattica, gli ordinamenti didattici, i regolamenti e i piani di studio nonché eventuali modifiche degli stessi per i Corsi di Studio proposti autonomamente o in collaborazione con altro/i Dipartimento/i, sentite le Strutture di Raccordo;
5. programma e organizza, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, le attività didattiche di Corsi di Studio e, in caso di Corsi Interdipartimentali, anche avvalendosi delle strutture di raccordo;
6. istituisce una o più Commissioni Didattiche Paritetiche coerentemente con i Corsi di Studio dipartimentali;
7. concorre alla costituzione della Commissione Didattica Paritetica della/e struttura/e di raccordo alle quali partecipa per i Corsi Interdipartimentali;
8. coordina l'utilizzazione da parte dei professori di ruolo, dei ricercatori e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici e fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline di pertinenza;
9. programma e organizza le attività didattiche di Corsi di Studio in associazione con Università straniere che prevedano anche il rilascio di titoli di studio congiunti;
10. elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare progetti di ricerca, anche sulla base delle linee di indirizzo dell'Unione Europea, dei Piani Nazionali per la Ricerca, degli atti di programmazione degli organi di Ateneo, tenendo conto delle valutazioni ex-post operate dall'ANVUR e da altre organismi nazionali e internazionali indipendenti;
11. promuove collaborazioni anche mediante la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza al fine di creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e per la didattica;
12. propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione anche in accordo con altri Dipartimenti, di Scuole di dottorato e approva i relativi programmi;
13. promuove – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, ed è responsabile della gestione dei Master attivati;
14. definisce periodicamente, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca ed alle attività didattiche, le esigenze di reclutamento e le comunica agli organi competenti;
15. richiede l'attivazione delle procedure concorsuali relative ai posti di professore, ricercatore e personale tecnico amministrativo;
16. formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
17. programma e organizza, eventualmente in accordo con le altre strutture di raccordo, le proprie attività didattiche;
18. delibera le coperture degli insegnamenti e di ogni altra attività didattica integrativa a seguito dell'esame delle proposte pervenute in tal senso dai Consigli di Area Didattica ed eventualmente dalle strutture di raccordo;
19. organizza le attività del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Università;
20. promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e congressi;
21. svolge ogni altro compito previsto dalle leggi, dai regolamenti, dallo Statuto o, comunque, connessi al conseguimento dei propri obiettivi;

22. organizza le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile un'equa ripartizione;
23. assume la responsabilità organizzativa diretta dei Corsi di Studio di pertinenza del Dipartimento, ferme restando le competenze del Consiglio di Area Didattica;
24. promuove l'attività di ricerca dei propri afferenti, nel rispetto della libertà individuale e della Carta Europea dei Ricercatori (raccomandazione della Commissione Europea 11 marzo 2005) e supporta l'accesso alle risorse dei propri afferenti, in base al merito ed alla competenza, con particolare attenzione ai giovani ricercatori;
25. organizza e coordina, in collaborazione con i Consigli di Area Didattica, tirocini formativi e di orientamento.

Art. 3 - Afferenza al Dipartimento

1. L'afferenza al Dipartimento è disciplinata secondo le vigenti norme legislative e statutarie.

Art. 4 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento e il Direttore di Dipartimento.

Art. 5 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito da:
 - a) professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento;
 - b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento;
 - c) una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei membri del Consiglio; all'interno di tale rappresentanza sono compresi due dottorandi, ove presenti. Tale rappresentanza vota limitatamente alle questioni relative alla didattica ed a quelle organizzative della didattica;
 - d) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca, ove presenti.
2. Il Responsabile amministrativo contabile del Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto. Il Responsabile amministrativo didattico del Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni consultive, senza diritto di voto, e collabora alla redazione del verbale per le materie di sua competenza.

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività di ricerca e didattiche di propria competenza.

In particolare:

- a) approva i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- b) approva i criteri di utilizzo delle strutture, degli ambienti e delle risorse del Dipartimento;
- c) approva, su proposta del Direttore, i documenti contabili di sintesi, preventivi e consuntivi;
- d) formula i piani di programmazione di tutto il Dipartimento, a maggioranza assoluta dei docenti e personale tecnico-amministrativo;
- e) richiede l'attivazione delle procedure concorsuali relative ai posti di professore, ricercatore e personale tecnico-amministrativo, a maggioranza assoluta dei docenti e personale tecnico-amministrativo;
- f) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a maggioranza assoluta degli aventi diritto (la partecipazione alle sedute del consiglio è ristretta ai soli docenti;

partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari; tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori di seconda fascia; tutti i docenti, quando trattasi di ricercatori e personale equiparato);

- g) esprime i pareri sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attività di ricerca presso altra sede;
- h) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo;
- i) definisce i compiti didattici dei professori di ruolo, sentiti gli interessati e dei ricercatori con il loro consenso;
- j) delibera la copertura degli insegnamenti vacanti sentiti i Consigli di Area Didattica e le eventuali strutture di raccordo;
- k) per esigenze di ordine didattico, può attribuire annualmente a docenti del Dipartimento, con il consenso degli stessi, responsabilità didattiche anche nell'ambito di un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza;
- l) approva le relazioni triennali sulle attività scientifiche e didattiche dei docenti;
- m) elabora ed esamina proposte di iniziative di interesse didattico o scientifico con soggetti pubblici e privati con i quali può stipulare convenzioni, accordi e contratti anche per attività conto terzi;
- n) avanza proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo sulle materie di proprio interesse;
- o) delibera gli ordinamenti didattici, i regolamenti ed i piani di studio nonché eventuali modifiche degli stessi per i Corsi di Studio proposti autonomamente o in collaborazione con altro/i Dipartimento/i anche esaminando le proposte formulate dai Consigli di Area Didattica e dalle strutture di raccordo;
- p) propone l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;
- q) formula proposte e delibera la sua adesione alla costituzione dei Centri di ricerca, dei Centri di ricerca e servizio, dei Centri Interuniversitari e Centri di servizio; esprime parere, su richiesta del Senato Accademico, circa la proposta di costituzione di tali Centri;
- r) delibera sulle domande di afferenza al Dipartimento da parte dei professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato e valuta le implicazioni scientifiche ed organizzative di afferenza ad altro Dipartimento di propri professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato.

2. Il voto espresso in Consiglio di Dipartimento può essere segreto su richiesta di 1/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 7 - Rappresentanza degli studenti

- 1 L'elezione della rappresentanza degli studenti avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

Art. 8 - Rappresentanza del personale tecnico amministrativo

- 1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.
- 2 L'elezione si svolge a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al 25% degli eleggibili. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di ruolo, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.
- 3 In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.

- 4 L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.
- 5 Tale rappresentanza dura in carica tre anni ed il relativo mandato coincide con quello del Direttore. Gli eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 9 - Rappresentanza degli assegnisti di ricerca

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza degli assegnisti di ricerca spetta a tutti gli assegnisti del Dipartimento.
2. L'elezione si svolge a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di assegno, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.
3. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.
4. L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.
5. Tale rappresentanza dura in carica tre anni ed il relativo mandato coincide con quello del Direttore. Gli eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, il quale è tenuto alla convocazione qualora lo richieda almeno un terzo dei membri del Consiglio.
3. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, a seguito di invito del Direttore, previo parere favorevole del Consiglio, senza diritto di voto, per la discussione di argomenti scritti all'ordine del giorno, anche persone non afferenti al Dipartimento.
4. La convocazione del Consiglio unitamente al relativo ordine del giorno viene inviata per posta elettronica almeno sette giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
5. L'inserimento di un ulteriore argomento non previsto all'ordine del giorno può avvenire, in casi strettamente necessari e per motivate ragioni, fino a 24 ore prima della seduta con comunicazione immediata ai membri del Consiglio.
6. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo che sia diversamente disposto. Nel computo per determinare il quorum non si tiene conto degli assenti giustificati.
7. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
8. Il verbale viene redatto dal Responsabile Amministrativo contabile, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo didattico per le parti di sua competenza, in forma sintetica e deve riportare l'esatto contenuto della deliberazione e l'espressione del voto riferita ad ogni componente. I membri che desiderano venga riportato il testo di un loro intervento devono consegnare al Segretario verbalizzante il testo dell'intervento effettuato. Il verbale di norma viene approvato nella seduta successiva ed a tal fine viene inviato assieme alla convocazione. Le eventuali osservazioni relative a errori di verbalizzazione devono essere inoltrate al Segretario verbalizzante per iscritto entro il terzo giorno prima del Consiglio, in modo da consentire di sottoporlo ai membri del Consiglio prima della seduta.

Art. 11 - Il Direttore di Dipartimento

- 1 Il Direttore di Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento. Presiede il Consiglio e la Giunta e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute.
- 2 Il Direttore di Dipartimento:

- a) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - c) cura i rapporti con gli organi accademici;
 - d) esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - e) vigila sul rispetto dei doveri e dei compiti degli afferenti al Dipartimento e ha l'obbligo di segnalare eventuali inadempienze al Rettore.
 - f) provvede, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo Contabile: alle richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione del programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta in ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento delle attività didattiche, assistenziali e di consulenza; alla stesura del piano annuale delle ricerche del Dipartimento ed alla stesura della relazione sulle attività di ricerca e didattiche svolte dal personale del Dipartimento e sui risultati ottenuti, lo stato delle singole ricerche in atto e l'elenco delle pubblicazioni del Dipartimento nel corso dell'anno.
- 3 Il Direttore di Dipartimento può nominare, tra i professori di ruolo del dipartimento, un delegato per specifiche funzioni. Tali deleghe non danno diritti a compensi o gettoni comunque denominati.
 - 4 Al Direttore di Dipartimento può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
 - 5 Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che, oltre a coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vicedirettore di Dipartimento ha le medesime incompatibilità del Direttore. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 12 - Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento.
2. L'elezione del Direttore del Dipartimento viene convocata dal Decano del Dipartimento.
3. Il calendario per lo svolgimento della votazione per l'elezione del Direttore viene stabilito dalla Giunta del Dipartimento; la data della prima votazione deve precedere di almeno trenta giorni la scadenza del mandato del Direttore.
4. Le candidature vanno presentate in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento.
5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
6. Il seggio elettorale è composto da un professore di ruolo, con funzioni di presidente, da un ricercatore e da un'unità del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, nominati dalla giunta del Dipartimento. Il seggio elettorale cura lo svolgimento della votazione, lo scrutinio e la proclamazione dei risultati. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Direttore, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica. La convocazione delle elezioni deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di tutte e tre le eventuali votazioni da tenersi in giorni diversi.
7. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente della Giunta di Facoltà o Scuola, di Presidente di Consiglio di Area Didattica e di pro Rettore vicario.

8. Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore ai quattro mesi, il professore di ruolo di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo, fino alla data del decreto rettorale di nomina del nuovo Direttore, assume le funzioni di direttore relativamente alla sola gestione ordinaria del Dipartimento. Provvede all'indizione delle elezioni del nuovo Direttore le operazioni elettorali dovranno essere completate entro trenta giorni dall'avvenuta mancanza.

Art. 13 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore del Dipartimento che la presiede;
 - b) il vicedirettore di Dipartimento;
 - c) due rappresentanti eletti tra i professori di ruolo dai professori di ruolo ed un rappresentante eletto tra i ricercatori dai ricercatori;
 - d) i coordinatori delle Sezioni, ove presenti;
 - e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti della Giunta;
 - f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca, ove presenti.
2. I Responsabili amministrativi contabile e didattico del Dipartimento partecipano alle sedute della Giunta con funzioni consultive senza diritto di voto. Il Responsabile amministrativo contabile svolge funzioni verbalizzanti.
3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
4. La Giunta ha funzioni istruttorie e coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni attinenti l'ordinaria amministrazione.
5. La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. I membri eletti della Giunta durano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva.
6. Le elezioni sono convocate non oltre il 31 ottobre dell'anno solare di scadenza.
7. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, sottraendo al numero degli aventi diritto gli assenti giustificati. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore.
8. Delle riunioni della Giunta viene redatto un verbale a cura del Responsabile Amministrativo Contabile che lo conserva. I verbali sono pubblici.
9. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, a far parte della Giunta subentra il primo dei non eletti. In assenza di questi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade insieme a quello degli altri componenti della Giunta.

Art. 14 - Commissione Dipartimentale per l'internazionalizzazione

1. La Commissione Dipartimentale per l'internazionalizzazione è composta da:
 - a) il membro della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione nominato dal Dipartimento, che la presiede;
 - b) un rappresentante di ciascun Consiglio di Area didattica afferente al Dipartimento, proposto dal Consiglio di Area Didattica;
 - c) uno studente individuato nel loro seno dalla rappresentanza studentesca nel Consiglio di Dipartimento.

2. Compiti della Commissione sono:
 - a) selezione degli studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento per la mobilità nell'ambito dei programmi e progetti internazionali attivi nell'Ateneo;
 - b) valutazione ed approvazione dei Learning Agreement degli studenti outgoing;
 - c) supporto al membro della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione per tutte le decisioni relative al riconoscimento degli esami e dei crediti acquisiti all'estero degli studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
 - d) supporto al membro della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione per tutte le decisioni relative alle attività didattiche degli studenti incoming;
 - e) supporto al membro della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione per tutte le decisioni della Commissione.
3. Inoltre la Commissione Dipartimentale per l'internazionalizzazione predisporre, e proporre al Consiglio per l'approvazione, dell'addendum al Regolamento di Ateneo per la Mobilità e nel rispetto dello stesso, relativamente ai criteri di selezione, al riconoscimento degli esami, alla trasposizione dei voti e alla premialità.

Art. 15 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Con delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, prive di autonomia gestionale e di budget, costituite sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi ed esigenze di ricerca o di didattica e qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno.
2. Gli organi delle sezioni con competenze didattiche prevedono una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti.
3. La composizione ed il funzionamento delle Sezioni è stabilito con apposito Regolamento di Dipartimento, approvato a maggioranza assoluta del Consiglio. Il Consiglio di Dipartimento con la stessa maggioranza può deliberare la disattivazione di una Sezione.
4. Ogni Sezione elegge al proprio interno un coordinatore.

Art. 16 - Accesso ai locali e alle apparecchiature del Dipartimento

1. L'accesso ai locali ed alle apparecchiature del dipartimento è consentito, oltre che al personale di ruolo dell'Ateneo, unicamente alle seguenti categorie di persone:
 - a) ricercatori ospiti italiani o stranieri;
 - b) studenti che partecipano ad attività didattiche o svolgono tesi di laurea o titolari di borsa di studio;
 - c) laureati che svolgono il tirocinio o iscritti una Scuola di Specializzazione;
 - d) dottorandi ed assegnisti di ricerca, titolari di contratti di ricerca;
 - e) soggetti che collaborano allo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;
 - f) ai soggetti che partecipano a gruppi o progetti di ricerca che fanno capo al Dipartimento o svolgono attività di ricerca nel Dipartimento, disciplinati dall'articolo 18 comma 5 della legge 240/10.

Art. 17 - Attività contrattuale

1. I contratti di ricerca, di consulenza e le convenzioni per conto terzi sono stipulati previa delibera del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ove specificamente delegata, che ne determina i criteri e le linee guida esecutive.
2. Le proposte di contratto possono essere formulate dai professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento in relazione alle attività di ricerca e di didattica che essi intendono svolgere.

Art. 18 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme indicate a riguardo nello Statuto dell'Università dell'Aquila e la normativa vigente.
3. Ogni modifica al presente regolamento è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.